

# Avv. Francesco Carchedi

## **Patrocinante in Cassazione**

00195 Roma – Via Giuseppe Ferrari n. 2  
Tel. 06.32609887 – fax 06.3220488  
Pec:francescocarchedi@ordineavvocatiroma.org

---

**URGENTE**  
**ESENTE**

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA SEZIONE III BIS**

### **MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 11966/2021** **CON ISTANZA CAUTELARE**

Per il Prof. **MAROCCIA GIANLUIGI** (C.F. MRCGLG82B04H501C), nato a Roma (RM) il 04/02/1982 ed ivi residente alla Via Angelica Balabanoff n. 91, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Carchedi del Foro di Roma (C.F.:CRCFNC76D29M208N), con Studio in Via Giuseppe Ferrari n. 2 (CAP 00195), giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore ( il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria via fax al n. 06.3220488 ed indica il seguente indirizzo di PEC:francescocarchedi@ordineavvocatiroma.org),

**- Ricorrente -**

### **CONTRO**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

**-Resistente -**

**- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (96446770586), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato,

difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO STATALE LIVIA BOTTARDI (Codice RMTN02000C)**, in persona del suo Dirigente Scolastico e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via Filiberto Petiti n. 97 (CAP 00155), rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, c.f. 97248840585, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistente -

#### **E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

- **PATACCHIOLA DANIA**, in quanto inserita **negli elenchi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), I FASCIA, Classe di Concorso A045, ambito territoriale di Roma (posizione 87)**, residente in Roma, Via Renzo da Ceri n. 87, scala A, int. 1 (CAP 00176), nei confronti dei quali si è proceduto alla notificazione dei presenti motivi aggiunti,

#### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

- del provvedimento implicito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o dell'USR, di data e protocollo sconosciuti, di esclusione del ricorrente dagli incari-

chi di nomina, risultante dal documento denominato “**Relazione per il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, MAROCCIA GIANLUIGI / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E USR LAZIO, R.g. n. 11966/2021, Sezione III°B, udienza 25.01.2022**” del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma - 3° Unità Operativa – Scuola secondaria di 1° e 2° grado, a firma della Dirigente Dott.ssa Giulia Vinciguerra, datato 20/01/2022, prodotto in giudizio dal resistente Ministero dell'Istruzione in data 20/01/2022, configurato per effetto della mancata indicazione di talune sedi scolastiche nella propria domanda telematica di “*Informatizzazione nomine supplenze*” per l'eventuale attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 disponibili per la classe A045, valutato dalla procedura informatizzata quale rinuncia per le sedi non espresse con illegittima preclusione del rifacimento delle operazioni di nomina per la medesima classe di concorso; (**doc. A**)

- dell'O.M. 60/2020, con la quale è stata adottata la procedura informatizzata per attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 per la classe A045, con particolare riferimento all'implicita esclusione del ricorrente dagli incarichi di nomina, laddove la suddetta procedura impedisce che, in caso di rinuncia da parte di un docente di una proposta di contratto a tempo determinato presso una determinata sede, la domanda telematica di “*Informatizzazione nomine supplenze*” presentata da altro candidato, posto in graduatoria in posizione deteriore rispetto al rinunciante, possa essere nuovamente processata per l'attribuzione dell'incarico di supplenza che si è reso nuovamente disponibile per effetto della rinuncia, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione, avendo indicato tra le sedi di preferenza quella divenuta successivamente disponibile per effetto della rinuncia, in violazione della art. 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche), comma 8 della citata O.M. 60/2020;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente,

**NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE  
CON IL RICORSO R.G. 11966/2021:**

- del Decreto n. 0030935 del 08/10/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma e dell'allegato bollettino, che costituisce parte integrante ed essenziale, contenente i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la

classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per la classe di concorso A045, ambito territoriale di Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;

- del Decreto n. 0033131 del 04/11/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, e dell'allegato bollettino, che costituisce parte integrante ed essenziale, contenente i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per la classe di concorso A045, ambito territoriale di Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;

- del Decreto n. 897 del 28/08/2021, a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, di predisposizione **elenco proposte di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021**, agli aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I fascia), per la classe di concorso A045, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;

- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati,

#### **E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE – ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010**

del diritto del ricorrente - stante il regolare e incontestato inserimento del medesimo, a pieno titolo, nelle **graduatorie GPS** di I fascia per la provincia di Roma, **quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per la classe di concorso A045, ambito territoriale Roma, per l'a.s. 2021/2022, ove risulta in **posizione 46** con **punteggio pari a 135** – a ricevere una proposta di contratto a tempo determinato presso una delle sedi indicate in domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal **08/10/2021**, data in cui il ricorrente non viene ingiustamente inserito nel bollettino delle nomine pubblicato in allegato al Decreto n. 0030935 del 08/10/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, che ne costituisce parte integrante ed essenziale, contenente i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per la classe di concorso A045, ambito territoriale di Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022 o, in via subordinata, all'immediato **inserimento nell'elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in allegato al Decreto n. 897 del 28-08-2021**, a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolasti-

co Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, nel quale, ingiustamente, non risulta ad oggi inserito, ovvero altro che verrà ritenuto idoneo a consentire la partecipazione alle procedure di assunzione per cui è causa, la cui conclusione era fissata entro e non oltre il 31/08/2021.

**NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA  
delle Amministrazioni intimare di procedere alla relativa assunzione.**

Il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, nel rinviare alla descrizione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo, che in questa sede si intende integralmente richiamata, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale avverso i nuovi provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di misura cautelare, nella parte in cui non prevedono l'inserimento dello stesso tra i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso A045, ambito territoriale di Roma, per l'a.s. 2021/2022, per i seguenti motivi in

**FATTO E DIRITTO**

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, con l'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (cfr. **all. 1**), sono state istituite le graduatorie provinciali (di seguito solo GPS).

Nello specifico trattasi di graduatorie di aspiranti docenti, costituite su base provinciale, e finalizzate all'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

Le dette graduatorie sono distinte in due fasce.

Nella **I fascia** sono inseriti quei docenti dotati di abilitazione, nella **II fascia**, invece, i docenti privi del titolo di abilitazione.

A seguito della situazione pandemica, diversamente da quanto avveniva in passato, per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono ad inserire le sedi di preferenza (sino ad un numero pari a 100).

Completata la suddetta procedura, il candidato risulta inserito nelle GPS con specifica classe di concorso, posizione in graduatoria e relativo punteggio.

Il punteggio presente in graduatoria è ottenuto sommando i titoli culturali e quelli di servizio, secondo la tabella di valutazione indicata all'interno dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Tale nuova procedura informatizzata affida ad un algoritmo l'individuazione del docente e la successiva attribuzione della sede.

Al fine di procedere a tale assegnazione, il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti:

- a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente;
- b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente.

Si specifica, inoltre, che il punteggio è oggetto di validazione ad opera dell'istituto scolastico ove il docente ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.

Nel caso che qui rileva, il ricorrente MAROCCIA Gianluigi è utilmente inserito nelle graduatorie Gps di I^ fascia per la provincia di Roma, per la classe di concorso **A045** in **posizione 46**, con **punteggio pari a 135**. (cfr. all. 2 del ricorso principale).

A045	I	1	SS	DI CESARE	IRENE	44	49	8,50	0	80	137,50
A045	I	1	SS	TUOZZO	MARIA	45	24	5	0	108	137
A045	I	1	SS	MAROCCIA	GIANLUIGI	46	35	0	0	100	135
A045	I	1	SS	MASIELLO	ERMANN0	47	53	10	0	72	135
A045	I	1	SS	ANGELI	RITA	48	53	8,50	0	72	133,50

In virtù delle disposizioni previste per l'inserimento dei dati, in data 18/08/2021 inviava all'Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Roma informatizzazione nomine supplenze (cfr. all. 3 del ricorso principale) a mezzo della quale indicava le sedi di preferenza ove espletare le dette supplenza.

**All'interno della detta domanda il ricorrente dichiarava di possedere i requisiti necessari per partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto previsto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4.**

Numero protocollo:

m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6311138.18-08-2021.

**Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4**

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti necessari a partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto previsto dal D.L. 73/2021, art.59 comma 4

A seguito dell'avvenuta pubblicazione, ad opera dell'Ambito territoriale provinciale di Roma, in data 06/09/2021 ed in data 08/10/2021, dei Bollettini nomine supplenze a tempo determinato docenti, A.S 2021/22, (cfr. all.ti 4,5 del ricorso principale) generati dal sistema informativo del Ministero, il ricorrente si avvedeva circa il fatto di non essere risultato destinatario di alcuna nomina.

Di contro, vari docenti appartenenti alla medesima classe di concorso, sono risultati assegnatari di nomina, nelle sedi di preferenza indicate dal docente MAROCCIA, **pur avendo un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello posseduto da quest'ultimo.**

In particolare, con riferimento al bollettino del 08/10/2021 si evidenzia che i seguenti docenti risultano assegnatari di cattedra presso istituto indicati tra le preferenze del ricorrente:

- **PATACCHIOLA DANIA** con punteggio pari a 112.5, in I fascia, è stata assegnata all'istituto indicato alla posizione n. 4 tra le preferenze espresse dal ricorrente;
- **MORACA FRANCESCO** con punteggio pari a 105, in **II fascia**, è stato assegnato all'istituto indicato alla posizione n. 13 tra le preferenze espresse dal ricorrente;
- **PASQUARIELLO FILOMENA** con punteggio pari a 101.5, in **II fascia**, è stata assegnata all'istituto indicato alla posizione n. 6 tra le preferenze espresse dal ricorrente;
- **DE LUCIA ADA** con punteggio pari a 97, in **II fascia**, è stata assegnata all'istituto indicato alla posizione n. 14 tra le preferenze espresse dal ricorrente;
- **CRISCI ROSA** con punteggio pari a 94.5, in **II fascia**, è stata assegnata all'istituto indicato alla posizione n. 6 tra le preferenze espresse dal ricorrente.

GPS	GPS Fascia 2	144	82	RMTD109513	BACHELET*	SPEZZONE	10 INTERNA	NORMALE	PELLEGRINI
GPS	GPS Fascia 1	87	112.5	RMIS034007	GIORGIO AMBROSOLI PERCORSO II LIVELLO "ENRICO FERMI"	SPEZZONE	16 INTERNA	NORMALE	PATACCHIOLA
GPS	GPS Fascia 2	234	66	RMTD070301		SPEZZONE	11 INTERNA ESTERNA	NORMALE	MORRONE
GPS	GPS Fascia 2	239	65.5	RMIS09600E	M.AMARI - P.MERCURI PERCORSO II LIVELLO "EMANUELA LOI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	DIVERSO COMUNE	NORMALE	DE VIVO
GPS	GPS Fascia 2	275	63.5	RMTD480303		SPEZZONE	11 INTERNA	NORMALE	CADONE
GPS	GPS Fascia 2	133	84	RMTD08131C	VERRAZZANO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	PELLECCHIA
GPS	GPS Fascia 2	112	92	RMIS118006	L.EINAUDI	SPEZZONE	8 INTERNA	NORMALE	SERAO
GPS	GPS Fascia 2	63	105	RMIS00800P	IS LEOPOLDO PIRELLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	MORACA
GPS	GPS Fascia 2	74	101.5	RMTD38000R	LUCIO LOMBARDO RADICE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	PASQUARIELLO
GPS	GPS Fascia 2	98	95.5	RMTB02000G	F.DE PINEDO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	NAPOLITANO
GPS	GPS Fascia 2	207	72	RMTN07351B	PERCORSO II LIV "MARCO POLO"	SPEZZONE	9 INTERNA ESTERNA	NORMALE	REGINI
GPS	GPS Fascia 2	165	78	RMRH010307	IPSEDA TOR CARBONE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	ESTERNA STESSO COMUNE	NORMALE	D'ANGELO
GPS	GPS Fascia 2	73	101.5	RMIS12300N	BIAGIO PASCAL	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	LODI
GPS	GPS Fascia 2	164	78	RMP5130006	GAULLEI - CIVITAVECCHIA I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE - DIAZ	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	GIACCOLI
GPS	GPS Fascia 2	125	87	RMIS03600V		SPEZZONE	7 INTERNA	NORMALE	FOGLIA
GPS	GPS Fascia 2	92	97	RMTN01000T	CRISTOFORO COLOMBO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	DE LUCIA
GPS	GPS Fascia 2	228	69	RMIS04600D	STENDHAL	SPEZZONE	8 INTERNA	NORMALE	MARESCA
GPS	GPS Fascia 2	102	94.5	RMTD38000R	LUCIO LOMBARDO RADICE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA ESTERNA	NORMALE	CRISCI

È evidente l'errore commesso dall'amministrazione per aver conferito incarichi a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente ed a docenti collocati in II fascia dalla quale, si ricordi, si attinge dopo aver esaurito la I fascia.

Inoltre, si evidenzia che, in occasione della prima tornata di convocazioni da GPS effettuata dall'ATP di Roma in data 06/09/2021, la docente TUOZZO Maria, collocata in graduatoria immediatamente prima del ricorrente (I fascia, posizione 45, punti 137), riceveva incarico di 10 ore presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C, come da estratto che segue.

669	39.5	1	RMIS048005	LUCA PACI ANNUALE	INTERNA	NORMALE FIDENZI	MARIA C
45	137	2	RMTN02000C	ITTUR LIVI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA	INTERNA	NORMALE TUOZZO	MARIA
131	18 Si	2	RMTD48000N	EMANUEL ANNUALE	INTERNA	NORMALE CORVINO	MADDA
81	23	1	RMIS048005	LUCA PACI SPEZZONE	9 INTERNA	NORMALE ZITO DE LEONARDIS	MARCEL

**Tuttavia, la docente TUOZZO non accettava l'incarico.**

Si precisa che il detto istituto **Bottardi RMTN02000C** figura tra le sedi di preferenza indicate dal ricorrente e, segnatamente, al secondo posto.

(2)	A045	SCUOLA RMTN02000C	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.;	Stesso comune;
-----	------	-------------------	--	----------------

Pertanto, in occasione delle nuove attribuzioni del 08/10/2021, il cui bollettino delle nomine risulta allegato al Decreto n. 0030935 del 08/10/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, l'istituto Bottardi RMTN0200C avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente in quanto collocato in graduatoria immediatamente dopo la docente TUOZZO Maria ma, di contro, nel bollettino pubblicato in data 08/10/2021 il detto istituto non compare.(cfr. **all.ti 5,6 del ricorso principale**)

Inspiegabilmente, anche il nominativo del ricorrente non figura all'interno del bollettino dei docenti aspiranti a supplenza.

In data 04/11/2021, l'ATP di Roma pubblicava in allegato al Decreto n. 0033131 del 04/11/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, l'elenco delle disponibilità del personale docente di scuola dell'Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado (cfr. **all.ti 7,8 del ricorso principale**).



Codice Scuola	Denominazione	Tipologia Scuola	Insegnamento-Tipo posto	Posti interni al 31-08	Posti interni al 30-06	Posti esterni stesso comune al 31-08	Posti esterni stesso comune al 30-06	Posti esterni diverso comune al 31-08	Posti esterni diverso comune al 30-06	Numero Ore per Spezzone Orario al 30-06	Numero spezzoni orario al 30-06
RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SS	A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI - NORMALE	0	0	0	0	0	0	12	1

Dall'estratto innanzi riportato si evince la disponibilità, alla data del 04/11/2021, delle 12 ore relative alla classe di concorso A045, presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C.

Appare ragionevole sostenere che il detto istituto avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente già con Bollettino pubblicato il 08/10/2021, ma così non è stato.

Invero, il detto istituto, così come si evince dal bollettino del 04/11/2021 (cfr. all. 7 del ricorso principale), è stato assegnato al docente IVAZZO VINCENZO collocato in Gps di II^ fascia, con punteggio pari a 56 e collocato in graduatoria alla posizione 354 mentre il ricorrente, si ricordi, è collocato in I^ fascia, in posizione 46, con punteggio pari a 135.

A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	354	56	RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SPEZZONE	12	INTERNA	NORMALE	IVAZZO	VINCENZO
---------------------------------------	-----	--------------	-----	----	------------	----------------------	----------	----	---------	---------	--------	----------

L'illegittimo conferimento di incarichi avvenuto in data 08/10/2021, si è ripresentato in data 04/11/2021, a seguito della pubblicazione dell'ulteriore bollettino, come da estratto che segue.(cfr all.7 del ricorso principale)

A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	322	58.5	RMIS00800P	IS LEOPOLDO PIRELLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	COZZOLINO	STEFANIA
---------------------------------------	-----	--------------	-----	------	------------	---------------------	--	--	---------	---------	-----------	----------

A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	354	56	RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SPEZZONE	12	INTERNA	NORMALE	IVAZZO	VINCENZO
---------------------------------------	-----	--------------	-----	----	------------	----------------------	----------	----	---------	---------	--------	----------

A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	356	55.5	RMTF110003	ITI GIOVANNI XXIII	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		ESTERNA STESSO COMUNE	NORMALE	CAPACCIO	CRISTINA
---------------------------------------	-----	--------------	-----	------	------------	--------------------	--	--	-----------------------	---------	----------	----------

Tutti e tre i docenti, pur presentando un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente e pur essendo collocati nelle Gps di II fascia, sono risultati assegnatari di incarico presso le sedi indicate dal ricorrente all'interno della propria domanda.

Avverso le dette attribuzioni, il ricorrente presentava formale reclamo. (cfr. **all. 9 del ricorso principale**).

È evidente l'errore commesso dall'Amministrazione resistente, ed in particolar modo dall'algoritmo dalla stessa utilizzato, per non aver tenuto conto dell'utile punteggio del ricorrente e per aver provveduto a conferire l'incarico a docenti con minor punteggio e, tra l'altro, presenti nelle Gps di II fascia.

Di fatto, l'**articolo 10** dell'Ordinanza ministeriale 60/2020, richiama la priorità che caratterizza i soggetti collocati in prima fascia, specificando che: *“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle **GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia**”*.

L'Amministrazione, dunque, in maniera del tutto iniqua, ha precluso al ricorrente di ottenere il conferimento dell'incarico di supplenza.

Di fatto, gli UST (uffici scolastici territoriali), successivamente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle disponibilità dei posti, sono tenuti a convocare prima i docenti inclusi prima nelle GAE e successivamente quelli inclusi nelle GPS di prima fascia.

Ed invero, il Ministero dell'Istruzione, con la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021, (cfr. **all. 10 del ricorso principale**) ha fornito tutte le istruzioni e le indicazioni operative per procedere al conferimento delle supplenze.

*“Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60”*.

**L'omessa nomina del ricorrente, nel ricorso già proposto, era stata ricollegata ad un malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal Ministero per predisporre le nomine.**

- Seppure tale eventualità non possa oggi essere comunque esclusa, nel corso del giudizio il resistente Ministero dell'Istruzione, in data 20/01/2022, **con il deposito dell'atto denominato “Relazione per il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, MAROCCIA GIANLUIGI / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E USR LAZIO, R.g. n. 11966/2021, Sezione III°B, udienza 25.01.2022”** - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma - 3° Unità Operativa – Scuola secondaria di

1° e 2° grado, a firma della Dirigente Dott.ssa Giulia Vinciguerra, datato 20/01/2022, ha dedotto che l'esclusione del ricorrente dalla procedura per l'eventuale attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 disponibili per la classe A045 si è configurata per effetto della mancata indicazione di talune sedi scolastiche nella propria domanda telematica di "*Informatizzazione nomine supplenze*", valutato dalla procedura informatizzata quale rinuncia per le sedi non espresse, con preclusione del rifacimento delle operazioni di nomina per la medesima classe di concorso.

Ciò esposto, **l'amministrazione ha palesato nel ricorso principale l'esistenza di un provvedimento implicito di esclusione**, che comporta l'alterazione della procedura informatizzata per attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 per la classe A045.

In sostanza, in caso di rinuncia da parte di un docente di una proposta di contratto a tempo determinato presso una determinata sede, la domanda telematica di "*Informatizzazione nomine supplenze*" presentata da altro candidato, posto in graduatoria in posizione peggiore rispetto al rinunciante, viene esclusa dalla procedura informatizzata e non può essere nuovamente processata per l'attribuzione dell'incarico di supplenza che si è reso nuovamente disponibile per effetto della rinuncia, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione, pur avendo indicato tra le sedi di preferenza quella divenuta successivamente disponibile per effetto della rinuncia.

Tutto ciò è in palese contrasto con l'O.M. 60/2020, come di seguito si preciserà.

**Il suddetto provvedimento implicito di esclusione – e l'incidenza che lo stesso produce nell'ambito della procedura informatizzata di reclutamento dalle GPS del personale docente - è da ritenersi comunque connesso e consequenziale a quelli già impugnati, e merita di essere censurato per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale.**

Nello specifico.

Tale provvedimento implicito di esclusione è evidentemente illegittimo in quanto determina una chiara **violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione**.

L'**articolo 10** dell'Ordinanza ministeriale 60/2020, richiama la priorità che caratterizza i soggetti collocati in prima fascia, specificando che: "*Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia*".

Di fatto, gli UST (uffici scolastici territoriali), successivamente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle disponibilità dei posti, sono tenuti a convocare prima i docenti inclusi prima nelle GAE e successivamente quelli inclusi nelle GPS di prima fascia.

Ed invero, il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021, ( **cfr. all. 10 del ricorso: circolare 25089/21**) ha fornito tutte le istruzioni e le indicazioni operative per procedere al conferimento delle supplenze.

*“Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60”*.

Per i fatti sopra esposti, l’Amministrazione resistente ha agito in violazione delle citate disposizioni normative, escludendo sostanzialmente il ricorrente dal conferimento degli incarichi a quest’ultimo dovuti nonostante l’utile punteggio e la collocazione a pieno titolo in GPS di I fascia, conferendo l’incarico a docenti con minor punteggio e, tra l’altro, presenti nelle Gps di II fascia, come documentato nella parte in fatto.

Il ricorrente ha quindi tutto il diritto ad essere destinatario di una proposta di nomina in virtù del maggior punteggio e dell’utile posizione in graduatoria e, per tali motivi, è interesse del docente MAROCCIA ottenere l’assegnazione di incarichi di supplenza annuali/fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi così come indicate in domanda o, in via subordinata, la piena valorizzazione del diritto ad essere destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.L. 73/2021.

Si rileva inoltre **violazione e falsa applicazione dell’ art. 12, co. 8, O.M. 60/2020**.

Il ricorrente, come più volte precisato, è inserito a **pieno titolo** nella I fascia delle Gps per la provincia di Roma, per la classe di concorso A045, **al posto n. 46**.

A045	I	1	SS	DI CESARE	IRENE	44	49	8,50	0	80	137,50
A045	I	1	SS	TUOZZO	MARIA	45	24	5	0	108	137
A045	I	1	SS	MAROCCIA	GIANLUIGI	46	35	0	0	100	135
A045	I	1	SS	MASIELLO	ERMANN0	47	53	10	0	72	135
A045	I	1	SS	ANGELI	RITA	48	53	8,50	0	72	133,50

All’atto di presentazione della domanda per il conferimento delle supplenze ha espresso le seguenti preferenze presso i seguenti istituti: RMIS08100R, RMTN02000C, RMIS113003, RMIS034007, RMIS03600V, RMTD38000R, RMIS07300T, RMRH04000N,

RMIS00900E, RMTF110003, RMIS013006, RMTD65000G, RMIS00800P, MTN01000T, RMRH07000D, DISTRETTO 017, DISTRETTO 018, DISTRETTO 009, DISTRETTO 010, DISTRETTO 011, DISTRETTO 013, DISTRETTO 014, DISTRETTO 015. (cfr all.3 del ricorso)

A seguito dell'avvenuta pubblicazione, ad opera dell'Ambito territoriale provinciale di Roma, in data 06/09/2021, dei Bollettini nomine supplenze a tempo determinato docenti, A.S 2021/22, (cfr. all. 4 del ricorso) generati dal sistema informativo del Ministero, il ricorrente si avvedeva circa il fatto di non essere risultato destinatario di alcuna nomina.

Al contrario, altri docenti appartenenti alla medesima classe di concorso, sono risultati assegnatari di nomina, nelle sedi di preferenza indicate dal ricorrente, pur avendo un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello posseduto da quest'ultimo già collocato, come detto, in I fascia al posto n. 46.

In particolare, si evidenzia che in occasione della prima tornata di convocazioni da GPS effettuata dall'ATP di Roma in data 06/09/2021, la docente TUOZZO Maria, collocata in graduatoria immediatamente prima del ricorrente (I^ fascia, posizione 45, punti 137), riceveva incarico di 10 ore presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C, come da estratto che segue.

669	39.5	1	RMIS048005	LUCA PACI ANNUALE	INTERNA	NORMALE FIDENZI	MARIA C
45	137	2	RMTN02000C	ITTUR LIVI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA	INTERNA	NORMALE TUOZZO	MARIA
131	18 Si	2	RMTD48000N	EMANUEL ANNUALE	INTERNA	NORMALE CORVINO	MADDA
81	23	1	RMIS048005	LUCA PACI SPEZZONE	9 INTERNA	NORMALE ZITO DE LEONARDIS	MARCEL

**Tuttavia, la docente TUOZZO non accettava l'incarico.**

Si precisa che il detto istituto Bottardi RMTN02000C figura tra le sedi di preferenza indicate dal ricorrente e, segnatamente, al **secondo posto**:

(2)	A045	SCUOLA RMTN02000C	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.;	Stesso comune;
-----	------	-------------------	--	----------------

Pertanto, le predette 10 ore, rimaste non assegnate, dovevano essere reinserite nel sistema per il secondo turno di convocazioni.

Ed appunto, nel successivo Bollettino delle nomine pubblicato in data 08/10/2021 in allegato al Decreto n. 0030935 del 08/10/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, il suddetto istituto non compare nonostante dovesse essere conferito

al primo dei non nominati, ossia il Prof. Maroccia, collocato al posto n. 46 immediatamente successivo alla docente TUOZZO Maria.

A045	I	1	SS	DI CESARE	IRENE	44	49	8,50	0	80	137,50
A045	I	1	SS	TUOZZO	MARIA	45	24	5	0	108	137
A045	I	1	SS	MAROCCIA	GIANLUIGI	46	35	0	0	100	135
A045	I	1	SS	MASIELLO	ERMANN0	47	53	10	0	72	135
A045	I	1	SS	ANGELI	RITA	48	53	8,50	0	72	133,50

Inspiegabilmente, il nominativo del ricorrente non figura all'interno del bollettino dei docenti aspiranti a supplenza del 08/10/2021. (cfr. all. ti 5,6 del ricorso)

In data 04/11/2021 l'ATP di Roma pubblicava in allegato al Decreto n. 0033131 del 04/11/2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, l'elenco delle disponibilità del personale docente di scuola dell'Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado (cfr. all. ti 7,8 del ricorso).

Codice Scuola	Denominazione	Tipologia Scuola	Insegnamento-Tipo posto	Posti interni al 31-08	Posti interni al 30-06	Posti esterni stesso comune al 31-08	Posti esterni stesso comune al 30-06	Posti esterni diverso comune al 31-08	Posti esterni diverso comune al 30-06	Numero Ore per Spezzione Orario al 30-06	Numero spezzioni orario al 30-06
RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SS	A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI - NORMALE	0	0	0	0	0	0	12	1

Dall'estratto innanzi riportato si evince **NUOVAMENTE** la disponibilità, alla data del 04/11/2021, delle 12 ore relative alla classe di concorso A045, presso l'Istituto **Bottardi RMTN02000C**, a seguito della rinuncia operata dalla docente TUOZZO Maria, che non accettava l'incarico risultante dal Bollettino delle nomine del 06/09/2021. (cfr. all. 4 del ricorso)

Ciò dimostra che detto incarico avrebbe dovuto essere inserito nel successivo Bollettino delle nomine del 08/10/2021 e assegnato al ricorrente, in quanto il primo avente diritto in graduatoria, a seguito della rinuncia all'incarico da parte della docente TUOZZO Maria, ma così non è stato.

A045	I	1	SS	DI CESARE	IRENE	44	49	8,50	0	80	137,50
A045	I	1	SS	TUOZZO	MARIA	45	24	5	0	108	137
A045	I	1	SS	MAROCCIA	GIANLUIGI	46	35	0	0	100	135
A045	I	1	SS	MASIELLO	ERMANN0	47	53	10	0	72	135
A045	I	1	SS	ANGELI	RITA	48	53	8,50	0	72	133,50

In data 04/11/2021 l'Amministrazione resistente, non solo conferma l'esistenza delle 12 ore presso l'Istituto **Bottardi RMTN02000C**, che ingiustamente erano state sottratte nel bollettino del 08/10/2021 e non assegnate al ricorrente, ma addirittura, così come si evince dal bollettino del 04/11/2021 (cfr. **all. 8 del ricorso**), l'istituto è stato assegnato al docente **IAVAZZO VINCENZO**, collocato in Gps di II fascia, con punteggio pari a 56 alla posizione 354 in graduatoria **mentre il ricorrente, si ricordi, è collocato in I fascia in posizione 46 con punteggio pari a 135.**

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	354	56	RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SPEZZONE	12	INTERNA	NORMALE	IAVAZZO	VINCENZO
------------------------------------	-----	--------------	-----	----	------------	----------------------	----------	----	---------	---------	---------	----------

L'illegittimo conferimento di incarichi avvenuto in data 08/10/2021, si è ripresentato in data 04/11/2021, a seguito della pubblicazione dell'ulteriore bollettino, come da estratto che segue.

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	322	58.5	RMIS00800P	IS LEOPOLDO PIRELLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	COZZOLINO	STEFANIA
------------------------------------	-----	--------------	-----	------	------------	---------------------	--	--	---------	---------	-----------	----------

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	354	56	RMTN02000C	ITTUR LIVIA BOTTARDI	SPEZZONE	12	INTERNA	NORMALE	IAVAZZO	VINCENZO
------------------------------------	-----	--------------	-----	----	------------	----------------------	----------	----	---------	---------	---------	----------

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	GPS	GPS Fascia 2	356	59.5	RMTF110003	ITI GIOVANNI XXIII	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		ESTERNA STESSO COMUNE	NORMALE	CAPACCIO	CRISTINA
------------------------------------	-----	--------------	-----	------	------------	--------------------	--	--	-----------------------	---------	----------	----------

Tutti e tre i docenti, **pur presentando un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente e pur essendo collocati nelle Gps di II fascia**, sono risultati assegnatari di incarico presso le sedi indicate dal ricorrente all'interno della propria domanda.

Avverso le dette attribuzioni, il ricorrente presentava formale reclamo, senza alcun effettivo riscontro. (cfr. **all. 9 del ricorso**).

È evidente l'illegittimità del conferimento dell'incarico a docenti con minor punteggio del ricorrente e, tra l'altro, presenti nelle Gps di II fascia.

Ciò ha determinato, oltre alla citata violazione dell'**articolo 10** dell'Ordinanza ministeriale 60/2020, che richiama la priorità che caratterizza i soggetti collocati in prima fascia, specificando che: *“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle **GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia**”* e della **Circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione**, (cfr. all. 11 circolare 25089/21 del ricorso principale), con la quale sono state fornite tutte le istruzioni e le indicazioni operative per procedere al conferimento delle supplenze (*“Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60”.*) anche la violazione dall' O.M .60, art. 12 (*Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*), che al comma 8 prevede: "L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia**, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione".

L'Amministrazione resistente non ha evidentemente rispettato tale disposizione.

Infatti, all’atto pratico, le originarie 10 ore presso l’Istituto Bottardi RMTN02000C, risultate disponibili nel bollettino delle convocazioni da GPS effettuate dall’ATP di Roma in data 06/09/2021, assegnate alla docente **TUOZZO Maria**, collocata in graduatoria immediatamente prima del ricorrente (I fascia, posizione 45, punti 137), ma da quest’ultima rinunciate, andavano pertanto necessariamente inserite nel successivo bollettino delle nomine del 08/10/2021 **e assegnate al ricorrente, in quanto collocato al posto n. 46, immediatamente successivo alla docente TUOZZO Maria ed in quanto aveva indicato proprio l’istituto Bottardi RMTN02000C tra le sedi di preferenza e, segnatamente, al secondo posto.**

(2)	A045	SCUOLA RMTN02000C	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.;	Stesso comune;
-----	------	----------------------	--	-------------------



**Ma così non è stato.**

A riprova dell'omissione, nel successivo bollettino del 04/11/2021, l'ATP di Roma pubblicava l'elenco delle disponibilità del personale docente di scuola dell'Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado ove veniva riportata NUOVAMENTE la disponibilità di una nomina presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C per un numero di ore non più pari a 10 ore ma bensì **a 12 ore**.

L'Amministrazione resistente confermava così l'esistenza di un incarico presso l'Istituto Bottardi – addirittura per 12 ore e non più 10 ore - che ingiustamente era stato escluso nel bollettino del 08/10/2021 e non assegnato al ricorrente.

Purtroppo, come si evince dal bollettino del 04/11/2021 (cfr. **all. 7 del ricorso**), l'istituto non veniva assegnato neppure questa volta al ricorrente ma al docente **I VAZZO VINCENZO**, seppure collocato in Gps di II fascia, con punteggio pari a 56 e collocato in graduatoria alla posizione 354 mentre **il ricorrente, si ricordi, è collocato in I fascia in posizione 46 con punteggio pari a 135.**

Risulta di tutta evidenza che per effetto dei suddetti provvedimenti amministrativi, adottati in violazione della citata O.M. 60/2020, artt. 10 e 12, il ricorrente sia stato privato del diritto di ricevere una proposta di nomina tanto **in data 08/10/2021**, per effetto dell'illegittima esclusione dell'incarico presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C dal Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti, A.S 2021/22 dell'ATP di Roma, tanto **in data 04/11/2021**, in quanto nel relativo Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti, A.S 2021/22 dell'ATP di Roma il nominativo del ricorrente è stato illegittimamente escluso, procedendo all'altrettanto illegittima assegnazione dell'incarico al docente I VAZZO VINCENZO, seppure quest'ultimo risultasse collocato in Gps di II fascia, con punteggio pari a 56 e posizione 354 in graduatoria mentre **il ricorrente, si ricordi, è collocato in I fascia, in posizione 46, con punteggio pari a 135.**

L'Amministrazione resistente ha confermato nel giudizio principale la volontaria esclusione del ricorrente dai bollettini di nomina in quanto, in caso di rinuncia da parte di un docente di una proposta di contratto a tempo determinato presso una determinata sede, la procedura informatizzata di nomina è predisposta in modo che la domanda telematica di "*Informatizzazione nomine supplenze*" presentata da altro candidato, posto in graduatoria in posizione deteriore rispetto al rinunciante, venga esclusa e non possa essere nuovamente processata per l'attribuzione dell'incarico di supplenza che si è reso nuovamente disponibile per effetto della rinuncia, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati

destinatari di proposte di assunzione, pur avendo indicato tra le sedi di preferenza quella divenuta successivamente disponibile per effetto della rinuncia.

Tale procedura di esclusione contrasta con quanto invece previsto dall'art. 12 (*Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*), comma 8, dell' O.M. 60/2020, che prevede: "L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione**".

La norme prevede infatti che in caso di rinuncia, gli incarichi di supplenza che si rendono nuovamente disponibili devono essere necessariamente attribuiti ai docenti **che in precedenza non sono stati destinatari della proposta di assunzione** - in quanto conferita all'aspirante posto in posizione più alta in graduatoria, che vi abbia successivamente rinunciato - alla sola condizione che i candidati posti in posizione deteriore abbiano indicato la sede divenuta nuovamente disponibile tra quelle di loro preferenza.

Solo in assenza di tale condizione potrebbe ritenersi applicabile il principio di esclusione implicita generato dal sistema informatico, considerando quali rinunciari i docenti che non abbiano indicato nella rispettiva domanda la sede divenuta nuovamente disponibile per effetto della rinuncia.

L'arbitraria ed illegittima condotta del Ministero deve essere, pertanto, in tale sede rilevata al fine di consentire la corretta nomina del docente.

## **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

Il ricorrente MAROCCIA Gianluigi è un docente, utilmente inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie Gps di I^ fascia per la provincia di Roma, per la classe di concorso **A045 in posizione 46**, con **punteggio pari a 135**. (cfr. all. 2 del ricorso principale).

Oggetto del ricorso principale sono i decreti con cui l'Amministrazione resistente ha pubblicato i bollettini delle supplenze dal 6 settembre 2021 in poi, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente. In sostanza, il prof. Maroccia si duole di non avere ricevuto alcun incarico di supplenza da GPS, sebbene fosse regolarmente inserito a pieno titolo, con un punteggio idoneo a ricevere una proposta di assunzione a tempo determinato. **Il punto essenziale del ricorso è quindi l'esclusione del ricorrente dalla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza e, quindi, il mancato inserimento nei bollettini di nomina da GPS, con conseguenziale impugnazione dei decreti con cui i suddetti**

**bollettini sono stati predisposti e pubblicati, nella parte in cui non contengono il nominativo del ricorrente.**

In tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo in capo al ricorrente.

Non si discute quindi delle modalità attive del rapporto di pubblico impiego – di competenza della giurisdizione del giudice ordinario - perché tale rapporto, nel caso di specie, non si è mai costituito per effetto del mancato inserimento del ricorrente nei bollettini di nomina.

La pretesa giudiziale fatta valere dal ricorrente – la richiesta di annullamento di atto amministrativo che ha impedito la costituzione del rapporto di pubblico impiego – determina necessariamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo dovendosi rimettere alla diversa giurisdizione del giudice ordinario le “patologie” di un rapporto nella sua fase esecutiva.

Nel caso in esame effettivamente non si è costituito alcun rapporto di lavoro quindi la giurisdizione del giudice amministrativo appare correttamente determinata tanto dalla natura amministrativa degli atti impugnati che dall'oggetto della domanda che è da identificare nell'interesse legittimo del ricorrente ad essere inserito nei bollettini per potere ricevere incarichi di supplenza.

A riguardo, con la sentenza **Cons. St., Sez. VI, 9.3.2021, n. 2007** e, più recentemente, **Cons. St., Sez. IV, 7.9.2021, n. 6230**, **è stato chiarito che la giurisdizione sulle GPS spetta a TAR.**

Il Consiglio di Stato ha precisato, in primo luogo, che, diversamente dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), nel caso delle GPS ricorrono “**tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica vale a dire il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e la formazione di una graduatoria finale**”. (Cons. Stato. n. 6230/2021 cit.)

Il Supremo Collegio ha poi ulteriormente chiarito che la formazione delle graduatorie attraverso l'affidamento della valutazione dei titoli in prima battuta al sistema informatico, che assegna i punteggi sulla base delle tabelle allegate all'ordinanza, e successivamente agli uffici scolastici che procedono alla verifica della conformità tra titoli dichiarati e quelli posseduti, **non sia idonea ad “escludere la tradizionale qualificazione della procedura come concorsuale”.**

**La giurisdizione del giudice amministrativo deriva dunque dall'applicazione dell'art. 63, co. 4, del D. Lgs. 165/2001, in base al quale sono devolute alla giurisdizione del**

**giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.**

Lo stesso Consiglio di Stato, nella recente pronuncia n. 6230/21 cit., ha poi ribadito che, in ogni caso, l'accertamento sulla giurisdizione dipende anche dal petitum sostanziale dedotto in giudizio, ed in particolare:

1) qualora la domanda del ricorrente si limiti a chiedere l'accertamento del proprio diritto di inserimento in graduatoria scaturente direttamente dalla normazione primaria (e pertanto corrispondente ad una mera verifica dei titoli analoga a quella compiuta per l'inserimento nelle GAE), e ciò senza alcuna attività amministrativa di interpretazione ed applicazione discrezionale di specifiche disposizioni del bando (l'ord. n. 60/2020), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;

2) viceversa, laddove si sia in presenza di un atto amministrativo discrezionale, tipico della natura concorsuale della procedura, e quindi di una attività di interpretazione delle disposizioni del bando e di graduazione del punteggio in seguito alla ponderazione della loro idoneità ad essere positivamente valutati, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Nel caso in esame, ciò che si contesta è l'esclusione di fatto del ricorrente, ad opera dell'Ambito territoriale provinciale di Roma, dai bollettini delle nomine, pubblicati nelle date 06/09/2021, 08/10/2021 e 04/11/2021, concernenti le supplenze a tempo determinato docenti, A.S 2021/22, per la relativa Classe di Concorso, impugnando i decreti con cui sono stati predisposti e pubblicati i suddetti bollettini.

- Sul punto, con la memoria **m\_piAOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002126 del 20/01/2022**, avente ad oggetto **“Contenziosi relativi alle GPS e assegnazione incarichi di supplenza – memoria di riscontro a ordinanze istruttorie emesse dal Tar Lazio sez. III bis a) n. 13143/2021 (n. 11966/2021 reg.ric.) - Gianluigi Maroccia...”**, depositata in allegato il 24 gennaio 2022 nel corso del giudizio per la discussione del ricorso principale, il Ministero dell'Istruzione - *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VII Contenzioso*, **argomenta in merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente e, più in generale, in ordine alla materia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. (doc. B)**

**L'Ufficio del Contenzioso dell'Amministrazione resistente sostiene che:** “Per quanto concerne la questione di giurisdizione relativa alla materia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, giova premettere che la materia del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato è normato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale: *a)* da un alto, devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di “tutte”

le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto; **b)** dall'altro, giusta comma 4 dell'art. 63 d.lgs. cit., “*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”.

L'applicazione delle suddette disposizioni legislative ha trovato applicazione a mezzo di una sostanzialmente confermata dicotomia graduatorie permanenti - oggi ad esaurimento - e graduatorie d'istituto (da qui in avanti anche GI), così come avallata dalla giurisprudenza medio tempore formatasi (rileva, a riguardo, l'arresto dell'Adunanza Plenaria n. 11/2021).

Come noto, al fine del riparto di giurisdizione, la menzionata giurisprudenza ha distinto gli ambiti di radicamento del GO ovvero del GA sulla scorta del *petitum* sostanziale, riconducendo, giustappunto, le controversie vertenti in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, che ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre attribuiva le controversie afferenti alla validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria alla cognizione del giudice amministrativo.

Tuttavia, gli arresti ricordati si consolidavano con riferimento alle contestazioni in materia di composizione delle Graduatorie permanenti (GP), poi trasformate in Graduatorie ad esaurimento (GAE).

Come statuito dalla Corte regolatrice (ex pluribus, Cass. S.U. nn. 3399/2008, 22805/2010), le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie GAE del personale docente non configurano procedure concorsuali *strictu sensu*.

La pretesa attorea, in tali casi, consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti la gestione della graduatoria utile *ex se* per l'assunzione e, pertanto, concerne un rapporto tra aspirante docente e Amministrazione che deve ritenersi già instaurato con l'iscrizione in tale graduatorie.

Per tale ragione, gli atti delle procedure testé indicate vengono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 cui corrispondono correlativamente soltanto diritti soggettivi.

La **giurisdizione del giudice amministrativo**, di converso, è stata **riconosciuta** con riferimento alle **Graduatorie d'istituto (GI)**, in virtù della sua **natura concorsuale**, *rectius*

**comparativa a tutti gli effetti, a monte del conferimento degli incarichi a tempo determinato.**

La **Corte regolatrice**, con la sentenza n. **21198/2017**, e la giurisprudenza del **Consiglio di Stato** (a titolo antologico si menziona la sentenza n. 3414/2019 e l'Adunanza Plenaria n. 11/2011) hanno enucleato gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165/2001, ovvero:

- a)** il bando iniziale;
- b)** la fissazione dei criteri valutativi dei titoli;
- c)** la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati;
- d)** la formazione di una graduatoria finale.

È doveroso evidenziare sin da ora che tali requisiti sono presenti in capo alle GPS che, pertanto, devono essere inserite nel *genus* delle procedure concorsuali.

In via preliminare, deve contestarsi la pretesa assimilazione delle GPS alla GAE.

Le GPS, invero, presentano molteplici tratti comuni alle GI, piuttosto che alle GAE.

Ad avallo di quanto sopra, si evidenzia l'**O.M. n. 60 del 2020** è intervenuto nella disciplina delle procedure di istituzione **sia delle GPS sia delle GI**. Con riferimento alle GPS, queste sono elenchi di insegnanti costituiti sulla base dei criteri ivi definiti, suddivisi per ambito provinciale, e sono utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno).

Per quanto concerne le **GI**, l'**O.M. n. 60/2020** ha previsto che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati **sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate per l'inclusione nelle GPS** e che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto **contestualmente** alla domanda di inclusione nelle GPS, giusta art. 11 della menzionata ordinanza ministeriale. La **stretta connessione (e sostanziale comunanza) tra le procedure GPS e le procedure GI** sarebbe bastevole *ex se* a rinvenire la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia di cui *infra*.

Premesso quanto sopra, la **natura concorsuale delle GPS** è rinvenibile alla stregua dei requisiti enucleati in via pretoria per la contestuale presenza:

- a)** di un **bando**, rinvenibile nell'**ordinanza ministeriale n. 60 del 2020** come integrata, ai sensi dell'art. 7, dal provvedimento di fissazione dei termini di presentazione delle candidature;
- b)** di **criteri valutativi dei titoli**, previsti puntualmente nelle **dieci Tabelle allegate** alla menzionata o.m. n. 60/2020;

c) della “*commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati*”; sebbene ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 60 del 2020 venga stabilito che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate, giova evidenziare che “*la procedura di valutazione è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle 29/12/21, 11:25 9/12 graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti*” (**art. 2 comma 4-ter del d.l. 8.4.2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2020 n. 41**); è agevole rinvenire, pertanto, negli Ambiti Territoriali competenti per provincia e nelle Istituzioni Scolastiche eventualmente delegate gli Uffici che svolgono la valutazione dei titoli dei candidati;

d) delle **graduatorie finali**, che, in effetti, vengono pubblicate sul sito internet dell’Ufficio preposto, ai sensi dell’**art. 9 dell’O.M. n. 60 del 2020**; in virtù dell’art. 1 della citata o.m., tali graduatorie restano efficaci per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, cristallizzandosi per il biennio di efficacia.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la giurisdizione del giudice amministrativo è altresì rinvenibile in virtù della presenza di un **potere discrezionale** che investe la **valutazione comparativa dei candidati** sulla scorta dei titoli posseduti.

A riguardo, con **sentenza n. 345/2021 il CGARS**, ha avuto modo di evidenziare che “*le modalità di accesso all’insegnamento scolastico rispondono a una **duplice esigenza pubblicistica** (oltre che a un’innegabile aspirazione personale riconosciuta dall’art. 51 Cost.), l’interesse pubblico a che l’attività didattica sia svolta dal personale meglio qualificato e l’interesse a che il beneficio anche economico che deriva dall’incarico sia attribuito secondo criteri trasparenti, che garantiscano la competizione fra gli aspiranti, secondo un principio generale di cui si trova traccia nell’art. 12 della legge n. 241/1990*”. Appare, dunque, innegabile che il procedimento di costituzione delle graduatorie in questione non si riduca alla “*iscrizione al loro interno, nell’ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento*”: come dianzi già osservato, “*Con riferimento all’ordinanza ministeriale n. 60/2020, poi, deve tenersi in debita considerazione il fatto che la stessa sia stata emanata su espressa previsione del d.l. n. 8/2020, convertito dalla legge n. 41/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto che proprio ad essa dovesse essere devoluto il compito, per i soli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, di disciplinare le graduatorie per le*

*supplenze previste dalla novellata legge n. 124/99, potendo anche derogare alle disposizioni del richiamato regolamento n. 131/2007 e dovendo rispettare i soli limiti relativi “alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza”, restando invece libera di individuare e di graduare gli aspiranti (cfr. art. 2, co.4-ter, d.l. n. 8/2020, convertito dalla legge n. 41/2020)”* (Cons. St. n. 6644/21 cit.).

Nel mutato assetto introdotto dall'art. 4 commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 124/1999, l'Amministrazione ha inteso valorizzare i titoli conseguenti a percorsi di accesso selettivi (si pensi, per la scuola secondaria, a Dottorato, Assegno di ricerca, Specializzazione sostegno), introducendo meccanismi premiali che rispondono alla rappresentata *ratio* di selettiva “*i migliori*” per il conferimento degli incarichi di supplenza, innovando sostanzialmente i punteggi e, financo, la tipologia di titoli valutabili. La procedura informatizzata, rappresentando uno strumento di mera allegazione, non esclude la divisata attività accertativo-valutativa di cui sopra, in quanto rimane preservata l'attività di selezione propriamente detta, da un lato, dalla disciplina di accesso dettata dagli atti presupposti dalla singola graduatoria, dall'altro (ed in linea di necessitata dipendenza e subordine logico-fattuale, se non già evidentemente giuridico) dal controllo delle posizioni adottate dai candidati da parte delle istituzioni scolastiche a tanto deputate.

Sebbene il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati sia proposto dal sistema informatico, sono gli uffici scolastici provinciali a valutare i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso (**art. 8, O.M. n. 60 del 2020**). Nell'ipotesi in cui vengano in rilievo difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti dai candidati, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria, comunicando l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. Qualora la verifica afferente all'effettivo possesso dei requisiti posseduti dia esito negativo, il dirigente scolastico comunica all'Ufficio competente la circostanza *de qua*, ai fini dell'esclusione, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante, dandone comunicazione anche all'interessato al fine di porre in essere le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 (presentazione di scritti e documentazione, accesso documentale *et cetera*). Ad avallo di quanto sopra, l'**art. 6, comma 4, o.m. n. 60 del 2020** statuisce che “*l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”.



Ragionando *a contrario*, qualora fosse presente un potere di natura vincolata in capo all'Amministrazione, non sussisterebbe esigenza alcuna di motivare l'esclusione del candidato.

L'obbligo di motivazione già presente nell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ribadito nell'art. 6, comma 4, dell'o.m. n. 60 del 2020, evidenzia la spendita di un potere discrezionale che, condensandosi in un provvedimento (in tal caso) ablativo, deve esplicitare l'iter logicogiuridico alla base dell'esclusione.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi integrata natura discrezionale del potere in ordine alla procedura selettiva di cui *infra* e, pertanto, la presenza di un interesse legittimo in capo ai candidati lesi dalla pubblicazione della graduatoria, dalla sua rettifica ovvero dall'esclusione da quest'ultima.

Per mero tuziorismo difensivo, è doveroso evidenziare che i provvedimenti per ultimo menzionati (**ricalcolo dei punteggi, rettifica della graduatoria o l'esclusione del candidato**) sono stati emanati all'esito di **procedimenti di secondo grado**, i quali implicano necessariamente una **nuova valutazione comparativa** da parte dell'Amministrazione, con annesse le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990. Premesso quanto sopra, è agevole rinvenire che la costituzione delle graduatorie deve necessariamente avere luogo all'esito della spendita di un potere - anche latamente - discrezionale dell'Amministrazione, altrimenti non avrebbe ragione di esistere alcun provvedimento di secondo grado.

**Tanto considerato, si insiste nel riconoscimento della giurisdizione amministrativa in materia di GPS.**"

#### **ISTANZA CAUTELARE**

**(FUMUS BONI IURIS)** Per i motivi sopra esposti e documentati, le illegittimità compiute dall'Amministrazione resistente sono evidenti e tali da legittimare l'istanza di emissione di un provvedimento cautelare.

**(PERICULUM IN MORA)** L'estrema urgenza, tuttavia, sorge sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 25089 del 06/08/2021 (**cf. all.10**), ai sensi della quale gli ambiti territoriali, dopo aver concluso le procedure di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, dovranno provvedere ad effettuare i conferimenti delle supplenze **entro e non oltre il 31 agosto**.

Evidentemente, dunque, ove si dovesse negare la tutela cautelare di estrema urgenza richiesta con la presente istanza, alla parte ricorrente sarebbe definitivamente preclusa, per l'anno scolastico in corso, la possibilità di ricevere incarichi a tempo determinato da GPS, con evidente pregiudizio economico e professionale.

Stante quanto sinora esposto, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare, anche di natura monocratica, idoneo a tutelare e garantire a parte ricorrente il diritto di ottenere il conferimento di incarico di assunzione a tempo determinato - stante il regolare e incontestato inserimento del medesimo a pieno titolo nelle graduatorie Gps di I fascia per la provincia di Roma, per la classe di concorso **A045**, in **posizione 46**, con l'elevato **punteggio pari a 135**.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* se si considera che ad oggi **il ricorrente è già stato privato del diritto a ricevere una proposta di assunzione e le procedura di reclutamento del personale docente si avviano ormai alla conclusione per l'a.s. 2021/2022, conseguentemente, potrebbe risultare pregiudicato il diritto alla cattedra.**

**A ciò si aggiunga, quale ulteriore effetto pregiudizievole, che il ricorrente, come documentalmente dimostrato, per effetto dei provvedimenti amministrativi impugnati, è stato privato anche del diritto a ricevere l'incarico di supplenza per 12 ore presso l'Istituto Bottardi, che ingiustamente erano state soppresse nel bollettino delle nomine del 08/10/2021 e non assegnate al ricorrente, ma addirittura, così come si evince dal bollettino del 04/11/2021, successivamente assegnate al docente **I VAZZO VINCENZO** collocato in Gps di II fascia, con punteggio pari a 56 e collocato in graduatoria alla posizione **354** mentre **il ricorrente, si ricordi, è collocato in I fascia, in posizione 46, con punteggio pari a 135.****

Attualmente il ricorrente, il quale ha tutto il diritto a ricevere incarico da GPS, ha ricevuto incarico da graduatorie d'istituto e sta espletando la propria prestazione lavorativa con contratto a tempo determinato, per 6 ore, presso l'IIS Enzo Ferrari dal 06.10.2021 al 30.06.2021 (cfr. **all. 12 del ricorso principale**)

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere alla nomina del ricorrente, in quanto utilmente inserito a pieno titolo nelle graduatorie Gps di I fascia, per la classe di concorso **A045, ambito territoriale Roma, in posizione 46 con punteggio pari a 135, in ragione della graduatoria, fascia e preferenze di sede di lavoro espresse, presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C**, con revoca immediata dell'illegittima assegnazione ad altro docente in luogo dell'avente diritto, il Prof. Gianluigi Maroccia, del quale incarico di supplenza risulta ingiustamente privato.

In via meramente alterantiva e sussidiaria, ordinare all'Amministrazione resistente di formulare al ricorrente **una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso A045, ambito**

**territoriale Roma**, al fine di partecipare alle procedure di assunzione, la cui conclusione era già fissata entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare collegiale, sussistendo ragioni di estrema gravità e urgenza, si chiede l'adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierno parte ricorrente di partecipare alle procedure assunzionali riservate ai docenti validamente inseriti nelle **graduatorie GPS, in I Fascia, quale aspirante ad un contratto a tempo determinato** per l'a.s. 2021/2022, ove il ricorrente MAROCCIA Gianluigi è utilmente inserito **a pieno titolo** in I^ fascia, per la classe di concorso **A045, ambito territoriale di Roma, in posizione 46 con punteggio pari a 135**.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale, in assenza di un'adeguata tutela cautelare, parte ricorrente rischia di non potere ricevere alcun conferimento di incarico né ai fini della procedura straordinaria di assunzione di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, né ai fini dei conferimenti di supplenze annuali da elenchi GPS.

**Tali conferimenti, ai sensi dell'Avviso 25089 del 2021 del Ministero dell'Istruzione, dovevano avvenire già entro e non oltre il 31 agosto 2021.(già all. 10 del ricorso principale)**

Pertanto, ove l'Ill.mo Presidente non dovesse concedere la tutela cautelare richiesta, al fine di consentire la partecipazione del ricorrente alle procedure di assunzione **in tempo per la ricezione di un conferimento di incarico, che doveva già avvenire entro il 31 agosto, quest'ultimo rischia di non potere ottenere né incarichi di docenza annuali né la tanto ambita assunzione in ruolo.**

**Ove Codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere ora per allora la richiesta misura cautelare monocratica, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nell'impossibilità di ottenere un conferimento di incarico a tempo determinato o determinato finalizzato al ruolo.**

Ed infatti, dall'illegittima e immotivata estromissione dalle procedure di reclutamento derivano al ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

Nel caso in esame, il ricorrente ha assunto negli ultimi anni incarichi di docenza, seppure come precario, e per tale ragione ha un punteggio considerevole nella graduatoria.

In ragione di ciò ha raggiunto anche una certa stabilità economica lavorando seppure da precario ma con contratti che annualmente gli hanno consentito di avere un reddito dignitoso e programmare la propria vita.

Il ridotto incarico che attualmente sta svolgendo, con contratto a tempo determinato, per 6 ore, presso l'IIS Enzo Ferrari dal 06.10.2021 al 30.06.2021, ottenuto attraverso una nomina dalla graduatoria di istituto, rappresenta certamente l'ultima scelta per il docente, che invece ha diritto ad **una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 o comunque** a ricevere un incarico da Gps, ove risulta collocato a pieno titolo in I fascia.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

**Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, il quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021 e rischia di perdere la possibilità di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento a tempo sia determinato che determinato finalizzato al ruolo.**

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris e periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, anche monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Ill.mo Presidente e l'Ecc.mo Tribunale adito non adottino con estrema urgenza i provvedimenti cautelari richiesti, o altri, se ritenuti ugualmente idonei.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria Gps per la provincia di Roma – classe di concorso A045, a.s. 20221/2022, e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in ricorso e nei presenti motivi aggiunti, o, in alternativa dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello di parte ricorrente, si ritiene necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i.

Ovvero, autorizzare il ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.

Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è prassi di Codesto Ecc.mo Tar Lazio autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale. (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR - v. Miur – pubblici proclami).

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa

**FA ISTANZA**

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

oooOooo

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Avv. Francesco Carchedi, nell'interesse e per conto del ricorrente, chiede l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia **S.E. il Presidente e l'Ill.mo Tribunale adito**, per quanto di competenza, *contrariis reiectis*, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, unitamente alla contestuale istanza di concessione di misure cautelari stante i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, annullare e/o riformare *in parte qua* gli atti indicati in epigrafe, ordinando all'Amministrazione resistente l'immediata nomina del ricorrente in quanto utilmente inserito a pieno titolo nelle graduatorie Gps di I<sup>a</sup> fascia, per la classe di concorso **A045, ambito territoriale Roma, in posizione 46 con punteggio pari a 135, in ragione della graduatoria, fascia e preferenze di sede di lavoro espresse, presso l'Istituto Bottardi RMTN02000C**, con revoca immediata dell'illegittima assegnazione ad altro docente in luogo dell'avente diritto, eventualmente con decorrenza giuridica ed economica dal 08/10/2021, per le ragioni in fatto e diritto esposte nel ricorso pro principale e con i motivi aggiunti, del quale incarico di supplenza risulta ingiustamente privato ovvero, in via meramente alterantiva e sussidiaria, l'immediato inserimento nell'**elenco dei docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, in allegato al Decreto n. 897 del 28/08/2021 a firma del DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, nel quale, ingiustamente, non risulta inserito, e di procedere conseguentemente alla relativa assunzione.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si producono i seguenti documenti:

**A) Relazione per il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, MAROCCIA GIANLUIGI / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E USR LAZIO, R.g. n. 11966/2021, Sezione III°B, udienza 25.01.2022** del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma - 3° Unità Operativa – Scuola secondaria di 1° e 2° grado, a firma della Dirigente Dott.ssa Giulia Vinciguerra;

**B) Memoria m\_piAOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002126 del 20/01/2022,** avente ad oggetto **“Contenziosi relativi alle GPS e assegnazione incarichi di supplenza – memoria di riscontro a ordinanze istruttorie emesse dal Tar Lazio sez. III bis a) n. 13143/2021 (n. 11966/2021 reg.ric.) - Gianluigi Maroccia...”**, depositata dal il Ministero dell’Istruzione - *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VII Contenzioso* in allegato il 24 gennaio 2022 nel corso del giudizio per la discussione del ricorso principale .

**C) Procura alle liti.**

Con ogni e più ampia riserva di legge.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale (\*), e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere (\*\*). (\*Cfr. Sentenza n.

1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l’annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l’oggetto della controversia.) (\*\* Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *il giudice è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

Roma, 04/02/2022

Avv. Francesco Carchedi

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Si notificchi **URGENTE** a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (96446770586), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, CAP 00153, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;



**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO STATALE LIVIA BOTTARDI (Codice RMTN02000C)**, in persona del suo Dirigente Scolastico e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

**- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, c.f. 97248840585, PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it), rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, PEC: *drla@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- **PATACCHIOLA DANIA**, in quanto inserita **negli elenchi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS), I FASCIA, Classe di Concorso A045, ambito territoriale di Roma (posizione 87)**, residente in Roma, Via Renzo da Ceri n. 87, scala A, int. 1 (CAP 00176),

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Francesco CARCHEDI

ATTESTO

che la presente copia digitale è conforme all'originale in mio possesso.  
Roma, 15/02/2022

Avv. Francesco CARCHEDI  
(firmato digitalmente)